

REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS INTEGRATIVO IDRICO UMBRIA (BIIU)

Disposizioni attuative della delibera ARERA del 21/12/2017 n°897/2017/R/IDR e s.m.i. “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”

Articolo 1

Ambito di applicazione e condizioni per l'ammissione al bonus idrico integrativo

- 1.1 Ai fini del presente Regolamento inerente le modalità applicative per l'erogazione del Bonus Integrativo Idrico Umbria (BIIU), sono fatte proprie le definizioni previste dal TIBSI.
- 1.2 Il BIUU costituisce un ammontare aggiuntivo del Bonus Sociale Idrico (BSI) istituito ai sensi del DPCM 13/10/2016 ed attuato con deliberazione ARERA 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 1.3 La dotazione finanziaria annuale del BIUU è individuata nella manovra tariffaria di ciascun Gestore del S.I.I. e decorre dal 1 gennaio 2020.
- 1.4 Trattandosi di una integrazione del BSI “*ambito di applicazione*” e “*condizioni per l'ammissione*” sono le medesime previste dalla deliberazione ARERA del 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/IDR e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Modalità di richiesta, rinnovo, variazione ed erogazione del bonus idrico integrativo

- 2.1 Il BIUU sarà automaticamente riconosciuto dal Gestore come valore integrativo agli stessi utenti aventi diritto al bonus sociale idrico e con le stesse modalità previste dalla deliberazione ARERA del 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/IDR e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2.2 Tutti gli utenti aventi diritto al BSI secondo le modalità di richiesta, rinnovo e variazione previste dalla deliberazione ARERA del 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/IDR e sue successive modifiche ed integrazioni, riceveranno automaticamente anche il BIUU.

Articolo 3

Quantificazione del bonus idrico integrativo

- 3.1 Il BIUU viene calcolato, tenuto conto del numero dei componenti (i) la famiglia anagrafica, applicando al consumo di 9 (nove) metri cubi la somma delle seguenti tariffe unitarie:
 - la tariffa agevolata “ T_{agev} ” determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
 - la tariffa di fognatura “ T_f ”, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
 - la tariffa di depurazione “ T_d ”, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In ciascun anno "a", si ha:

$$BIIU = (T^{a}_{agev} + Tf^{a} + Td^{a}) * 9 * i$$

Dove:

T^{a}_{agev} è la tariffa agevolata come definita all'articolo 5, comma 1, del TICS (espressa in euro a metro cubo);

Tf^{a} è la tariffa di fognatura come definita all'articolo 6, comma 1, del TICS (espressa in euro a metro cubo);

Td^{a} è la tariffa di depurazione come definita all'articolo 6, comma 1, del TICS (espressa in euro a metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

3.2 In caso di morosità pregressa si applica quanto previsto dalla deliberazione ARERA del 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/IDR e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Obblighi informativi

4.1 Il Gestore registra i dati e le informazioni relative all'erogazione del BIIU.

4.2 Entro il 15 marzo di ogni anno il Gestore comunica all'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico i dati e le informazioni relative all'ammontare del BIIU riconosciuto ed erogato su base locale.